

Allegato "A"

Rep.n. 17.261

Racc.n. 7.787

STATUTO SOCIALE

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una Società Cooperativa Agricola tra Produttori Corilicoli (Nocciole) Piemontesi denominata "PRODUTTORI NOCCIOLE ASSOCIATI SOCIETÀ COOPERATIVA", siglabile, ove consentito dalla legge in "AGRI LANGHE NUT S.C."

La cooperativa potrà assumere anche la qualifica di "Organizzazione di Produttori" (in seguito per brevità indicata anche solo come OP) ai sensi del Decreto Legislativo n. 102 del 27 maggio 2005 e successive modificazioni, del Regolamento UE n. 1308 del 17 dicembre 2013 e successivi Regolamento delegato UE n. 2017/891 e Regolamento di Esecuzione UE n. 2017/892, nonché il D.M. 5927/2017 del 18 ottobre 2017 come modificato dal Decreto 9628 del 5 ottobre 2018, in armonia con gli indirizzi della politica agricola comunitaria e la programmazione agricola nazionale e regionale.

ARTICOLO 2 - SEDE

La società ha la sede nel Comune di Grinzane Cavour (CN).

L'organo amministrativo potrà istituire e/o sopprimere sedi secondarie dovunque sia ritenuto utile, purchè sul territorio Italiano.

ARTICOLO 3 - DURATA

La società ha durata sino al 31 dicembre 2098 e potrà essere prorogata con delibera assembleare, a norma di legge.

ARTICOLO 4 - SCOPO MUTUALISTICO

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo la valorizzazione al meglio delle produzioni agricole dei propri soci e la tutela ed il miglioramento delle condizioni e delle attività dei soci produttori agricoli anche fornendo agli stessi i mezzi necessari alla conduzione delle loro aziende. In tale contesto la cooperativa potrà promuovere la programmazione delle attività svolte dai soci, orientandone la produzione al fine di migliorare la qualità dei prodotti conferiti. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

ARTICOLO 5 - OGGETTO SOCIALE

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- a) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;
- b) contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;

- c) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;
- d) gestire i fondi di mutualizzazione di cui ai programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli stabiliti nell'articolo 33, paragrafo 3, lettera d), del Regolamento (UE) 1308/2013 e dell'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- e) fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi;
- f) la raccolta, manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti corilicoli (nocciole) e frutta da guscio, conferiti prevalentemente dai soci;
- g) promuovere il miglioramento qualitativo della produzione agricola conseguibile attraverso il perfezionamento della tecnica di coltivazione, la scelta della varietà, o la fornitura delle sementi o materiali vivaistici ai Soci, nonché la sperimentazione di varietà nuove, il miglioramento genetico di quelle esistenti come pure delle produzioni biologiche;
- h) assistere i soci in tutto ciò che può concorrere allo sviluppo delle rispettive imprese agricole mediante la fornitura in via prevalente agli stessi di beni e servizi utili o necessari all'attività;
- i) concedere o ricevere mandati di agenzia, rappresentanza, commissione, distribuzione e diffusione dei prodotti oggetto dell'attività principale;
- l) esercitare ogni altra attività di interesse comune o utile al raggiungimento dell'oggetto sociale, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, ivi compreso l'acquisto, l'affitto e la locazione attiva e passiva di beni mobili ed immobili, compresa la gestione diretta di serre, vivai, impianti e fondi;
- m) rappresentare i soci e tutelarne gli interessi derivanti dall'attuazione dei regolamenti nazionali e comunitari;
- n) svolgere a favore dei soci attività di assistenza tecnica, economica, amministrativa e finanziaria sempre comunque allo scopo di migliorare le condizioni socio-economiche dei propri soci; non potranno essere svolte le attività riservate all'opera di liberi professionisti iscritti nei relativi Albi Professionali ai sensi della legge n. 1815 del 1939;
- o) costituire fondi per lo sviluppo o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme integrative e modificative;
- p) distribuire fra i Soci il ricavato delle vendite, dedotte tutte le spese, gli oneri di gestione, gli ammortamenti e deperimenti e accantonamenti di legge, ecc..., in proporzione per tutte le specie conferite, quale corrispettivo dei prodotti conferiti in proporzione alla quantità e qualità e coi

criteri stabiliti dai regolamenti interni.

Per fronteggiare esigenze di carattere finanziario, è facoltà del Consiglio di Amministrazione rinviare ad esercizi successivi il pagamento di una quota non superiore al tre per cento di quanto dovuto ai soci. La dilazione di pagamento di cui al periodo precedente non sarà produttiva di interessi per il socio.

In via secondaria e non principale per l'attuazione dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà, nei limiti previsti dalla vigente legislazione:

1) acquistare, vendere e permutare beni mobili ed immobili, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e creditizie - compreso il rilascio a favore dei soci ed enti di garanzie fidejussorie;

2) emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

In funzione del possibile riconoscimento quale Organizzazione di Produttori, la cooperativa assume e persegue i seguenti ulteriori scopi statutari:

a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;

b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati;

c) concorrere alla riduzione dei costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;

d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose della salubrità degli alimenti e dell'ambiente, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e di favorire la biodiversità, nonché di favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui ai regolamenti UE;

e) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;

f) realizzare iniziative relative alla logistica;

g) adottare tecnologie innovative;

h) favorire l'accesso a nuovi mercati;

i) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;

l) contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e

a mitigare i cambiamenti climatici;

m) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;

n) gestire i fondi di mutualizzazione di cui ai programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli stabiliti all'articolo 33 del regolamento 1308/2013 e all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

o) fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi.

L'Organizzazione di Produttori perseguirà, inoltre, quegli ulteriori scopi che dovessero venire determinati da successivi interventi normativi in materia (regolamenti comunitari, norme nazionali e regionali, ecc.).

La Cooperativa inoltre, qualora assuma la qualifica di OP dovrà:

1) adottare con efficacia vincolante per i propri soci, regolamenti e norme comuni di produzione e di immissione sul mercato, nonché norme di conoscenza e di controllo della produzione, definendo in particolare:

a) le modalità di controllo diretto di tutta la produzione dei soci OP;

b) le modalità di gestione centralizzata dei soci OP diretti ed indiretti e la garanzia di un livello qualitativo dei prodotti elevato e costante;

c) norme che garantiscano all'OP la possibilità di controllare la produzione dei soci OP sia per gli aspetti qualitativi che quantitativi, sia in fase di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione;

d) le sanzioni, il procedimento e l'organo deputato ad applicarle e le modalità di comunicazione nel caso di inadempienza dei soci alle norme stabilite dall'OP. In particolare il socio inadempiente agli obblighi stabiliti dallo Statuto ovvero dagli atti deliberati dall'OP sarà passibile di sanzioni, che tenuto conto della gravità dall'inadempimento verranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione nelle seguenti graduazioni: 1) diffida, 2) sanzione pecuniaria, 3) sospensione per un periodo determinato dai benefici derivanti dalla partecipazione all'OP, fermo restando il rispetto degli obblighi sociali, 4) esclusione del socio;

2) effettuare l'immissione sul mercato del prodotto degli associati destinato alla commercializzazione;

3) promuovere la ricerca, la sperimentazione e l'utilizzo, da parte dei produttori associati, di tecniche colturali che, nel rispetto dell'ambiente, garantiscono il mantenimento di elevati livelli qualitativi della produzione;

4) rappresentare i produttori associati per gli scopi previsti dal presente statuto nei confronti degli organi della Pubblica Amministrazione e degli Enti pubblici che esercitano le funzioni di propria competenza nella zona della sua attività, nonché nei confronti di organismi, enti o associazio-

ni private che perseguono scopi analoghi, o affini a quelli della cooperativa. Ai fini di tale rappresentanza il mandato è insito nel rapporto di O.P.

Inoltre potrà:

5) svolgere compiti di intervento in esecuzione di regolamenti comunitari;

6) stipulare convenzioni e contratti, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari;

7) riscuotere unitariamente premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in favore di propri associati e provvedere alla successiva ripartizione in base ai criteri d'erogazione;

8) svolgere inoltre tutti gli altri compiti previsti per le OP dalla normativa comunitaria e dalle legislazioni nazionali e regionali, ivi compresi quelli di controllo;

9) affidare, nel rispetto dei regolamenti comunitari, funzioni operative di propria competenza alle Organizzazioni, Enti, Cooperative e Consorzi di Cooperative associati.

Le deliberazioni sia dell'assemblea dei soci che quelle dell'organo amministrativo, che attengono all'attività della OP, competono ai soli soci aderenti alla stessa. Un regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci dovrà specificare gli ambiti decisionali, ritenuti propri della OP, e le modalità procedurali per garantire che tali decisioni siano adottate dai soci aderenti alla sezione OP.

ARTICOLO 6 - SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci gli imprenditori agricoli, siano essi persone fisiche o giuridiche, che dispongano di prodotti agricoli.

Possono altresì assumere la qualifica di soci non produttori anche gli imprenditori non agricoli con attinenza al settore in quanto trasformatori o commercializzatori di prodotto nocciola e possono rappresentare solo il 10% (dieci per cento) dei soci e della quota di capitale detenuta nella società. Tali soci non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio.

In nessun caso possono essere soci coloro che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino - in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla dislocazione della propria impresa - in concorrenza e/o in conflitto con l'attività svolta dalla società.

In particolare è necessario rispettare le seguenti condizioni:

- la cooperativa assicura il rispetto del principio del controllo delle condizioni di democraticità delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento in conformità alla normativa vigente in materia di OP. Un produttore/socio non può detenere più del 35% (trentacinque per cento) dei di-

ritti di voto e più del 49% (quarantanove per cento) delle quote societarie o del capitale.

Qualora un produttore persona fisica o giuridica, sia detentore di quote in persone giuridiche aderenti alla medesima OP, il controllo sui voti, espressi direttamente e indirettamente per il tramite delle società a cui aderisce, non può superare la percentuale del 35% (trentacinque per cento) del totale di voto, mentre le quote societarie o il capitale detenuti direttamente e indirettamente tramite le società alle quali aderisce, non possono superare la percentuale del 49% (quarantanove per cento) del totale;

- possono essere considerati come soci i produttori agricoli singoli o associati in forme giuridiche societarie i cui terreni si trovino all'interno del territorio previsto dalla normativa di riferimento;

- i soci possono trasferire le loro quote solo a soggetti che abbiano i requisiti richiesti dalla normativa regionale;

- possono accedere direttamente o indirettamente ai finanziamenti pubblici previsti per l'OP solamente i soci produttori agricoli aderenti all'OP stessa;

- nel caso sia socio dell'OP una società, nel Libro Soci OP deve essere iscritta la società nella sua ragione sociale (elenco soci diretti) e non i singoli soci della stessa, che diventano soci indiretti. La società ha l'obbligo di fornire l'elenco aggiornato dei soci indiretti. L'OP deve allegare l'elenco di tali soci indiretti al Libro Soci; i soci indiretti vengono computati ai fini del raggiungimento del numero minimo di produttori che devono aderire all'OP;

- ciascuna persona giuridica socia dell'OP deve garantire che i propri soci (soci indiretti dell'OP) siano sottoposti, attraverso opportune norme statutarie e regolamentari, agli stessi vincoli dei soci diretti;

- per il medesimo prodotto ogni socio potrà essere aderente ad una sola OP;

- non possono aderire all'OP singoli produttori già soci di strutture produttive collettive con obbligo di conferimento, per lo stesso prodotto, anche se tali strutture non aderiscono a nessuna OP;

- il singolo socio è vincolato a mantenere la situazione di cui sopra per tutta la durata della sua permanenza come socio;

- i soci hanno l'obbligo di applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale, le regole dettate dall'OP;

- i soci produttori devono contribuire alla costituzione di fondi di intervento e di altri fondi appositamente costituiti, necessari per conseguire gli scopi sociali, nella misura stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione;

- i soci hanno l'obbligo di mantenere il vincolo associativo

per almeno un anno e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dalla chiusura del bilancio;
- i soci produttori, siano soci diretti che indiretti hanno l'obbligo di far commercializzare la propria produzione tramite l'OP.

ARTICOLO 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e partita IVA ed eventuale indirizzo di posta elettronica certificata;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà in ogni modo essere inferiore ad una quota di Euro 100,00 (Euro cento virgola zero zero) né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 39 e seguenti del presente statuto;
- f) l'ubicazione e l'estensione dei terreni e/o delle serre condotti a qualsiasi titolo la cui produzione agricola intenda impegnare;
- g) l'impegno al conferimento totale della produzione agricola impegnata, conformemente a quanto disposto dai regolamenti interni;
- h) l'impegno a comunicare tempestivamente per iscritto ogni fatto che comporti variazioni significative nel quantitativo di prodotto conferibile alla società;
- i) l'eventuale possesso della qualifica di IAP;
- j) la dichiarazione sotto propria responsabilità di non appartenere ad altre OP per il prodotto od i prodotti per i quali chiede di associarsi, precisando altresì se in passato abbia o meno aderito ad altre OP;
- k) l'impegno a sottoscrivere eventuali programmi di capitalizzazione e di finanziamento della Cooperativa, proposti dal Consiglio di Amministrazione in sede di redazione del progetto di bilancio, sulla base di appositi Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e), f), g), h) i), j) e k) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- l) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica;

2) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

3) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEL SOCIO

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto nell'ammontare indicato al successivo art. 26;

- della eventuale tassa di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) al conferimento annuale di tutti i prodotti impegnati di cui all'art. 7) lett. g), nonché ad utilizzare i servizi oggetto della domanda. In caso di mancato conferimento, totale o parziale, il socio, conformemente a quanto disposto nei regolamenti interni, sarà soggetto ad una penale, la cui entità verrà predeterminata dal Consiglio di Amministrazione;

d) ad inserire nell'atto di trasferimento dell'azienda l'impegno del soggetto subentrante a proseguire nel rapporto sociale, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione alla cessione della quota, qualora l'azienda sia trasferita ad un componente del nucleo familiare o a società costituita nell'ambito del medesimo nucleo;

e) a comunicare qualsiasi variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento

della loro comunicazione alla cooperativa.

I soci cooperatori che aderiscono alla OP, sono inoltre obbligati:

- a) a vendere per il tramite della cooperativa almeno il 75% (settantacinque per cento) della propria produzione direttamente, mentre per il restante 25% (venticinque per cento) possono essere autorizzati dall'OP a vendere in proprio direttamente al consumatore per il suo fabbisogno personale;
- b) al conferimento di contributi finanziari finalizzati al funzionamento dell'OP nella misura definita dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- c) a rispettare le regole di tutela ambientale fissate dagli Organi sociali;
- d) a mantenere il vincolo associativo per un periodo minimo di un anno, e nel caso di recesso, comunicarlo con un termine di preavviso non inferiore a sei mesi dalla chiusura del bilancio.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, anche a mano, alla Cooperativa.

ARTICOLO 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ARTICOLO 10 - RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti di imprenditore agricolo;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il socio può recedere anche al di fuori di quanto sopra previsto. In tal caso il recesso potrà essere esercitato effettivamente solo dopo che sia trascorso un esercizio sociale intero dalla domanda di recesso la quale non può essere presentata prima che sia trascorso un anno dalla iscrizione a libro soci.

I soci che usufruiscono di finanziamenti della cooperativa per la riconversione varietale, per l'installazione di reti antigrandine e la realizzazione di impianti di fertirrigazione e quant'altro sia fonte di finanziamento, per il periodo di tutela fissato dalle regole del finanziamento possono recedere nei casi di cui sopra, ma dovendo in tale ipotesi restituire la somma ricevuta, nella misura prevista dalle regole del finanziamento.

Nel caso di cessione del fondo o di affitto dello stesso, il vincolo deve essere trasferito sull'acquirente o sull'affit-

tuario.

Qualora tale vincolo, per qualsiasi ragione non venga rispettato, il socio è tenuto a restituire totalmente la somma ricevuta.

I soci cooperatori aderenti alla OP, possono recedere non prima che sia trascorso il periodo minimo di adesione e nel rispetto dei termini di preavviso propri dell'OP, comunicando per iscritto tale decisione.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o posta elettronica P.E.C. alla Società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 45 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso previsto alle precedenti lettere a) e b) ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, anche far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 11 - ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 60 (sessanta) giorni, al versamento del valore delle quote/azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli art. 45 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12 - DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli art. 45 e seguenti del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ARTICOLO 13 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società. Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ARTICOLO 14 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rap-

porto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

ARTICOLO 15 - TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI

La Cooperativa non è tenuta al rimborso della quota in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore della quota per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

ARTICOLO 16 - EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI

Ferme restando le disposizioni di cui al presente statuto, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo le regole fissate dal presente articolo, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, con la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.

L'assemblea straordinaria, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2526 C.C., con modifica dell'atto costitutivo, può emettere altri strumenti finanziari, disciplinando la misura dei diritti patrimoniali e di amministrazione ad essi attri-

buiti.

**ARTICOLO 17 - CONFERIMENTO/APPORTO E IMPUTAZIONE
DEGLI STRUMENTI FINANZIARI**

I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25,00 (Euro venticinque virgola zero zero) ciascuna.

Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa e attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.

**ARTICOLO 18 - DIRITTI AMMINISTRATIVI E PATRIMONIALI
DEI POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI**

Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea straordinaria nella delibera di emissione.

In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo (1/3) dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato. I soci finanziatori non possono partecipare alle decisioni che attengono all'attività di OP.

Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514 C.C..

I possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono eleggere più di un terzo (1/3) degli Amministratori.

ARTICOLO 19 - TRASFERIBILITÀ DEI TITOLI

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo ammi-

nistrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

ARTICOLO 20 - RECESSO DEI POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., ai possessori di strumenti finanziari partecipativi il diritto il recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore titolare degli strumenti finanziari.

ARTICOLO 21 - SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

ARTICOLO 22 - CONFERIMENTO E AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 10,00 (Euro dieci virgola zero zero) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10.

ARTICOLO 23 - ALIENAZIONE DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

ARTICOLO 24 - DELIBERAZIONE DI EMISSIONE

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli

eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori, unitamente ai possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, non possono esprimere più di un terzo (1/3) dei voti spettanti all'insieme a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati. I soci sovventori non possono partecipare alle decisioni che attengono all'attività di OP.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

ARTICOLO 25 - RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

ARTICOLO 26 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale minimo di Euro 100,00 (Euro cento virgola zero zero), oltre ad ulteriori sottoscrizioni correlate alla quantità o al valore dei prodotti conferiti o da conferire, nella misura stabilita dal regolamento interno;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

- 3) dai conferimenti effettuati dai possessori di strumenti finanziari;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 28 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

ARTICOLO 27 - VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il trasferimento delle quote del socio OP potrà avvenire quando sarà decorso il periodo annuale dal momento dell'adesione alla OP; inoltre le quote potranno essere trasferite soltanto ad un soggetto che rispetti i requisiti di cui all'art. 6 u.c..

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale. Ai sensi dell'art. 2529 C.C. gli amministratori possono acquistare e/o rimborsare quote della Cooperativa, purché sussistano le condizioni previste dall'art. 2545 quinquies C.C. e l'acquisto o il rimborso sia effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

ARTICOLO 28 - BILANCIO D'ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno

successivo.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

In ogni caso solo i produttori agricoli aderenti all'OP possono accedere direttamente o indirettamente ai finanziamenti pubblici previsti per l'OP stessa.

Le regole contabili e di bilancio necessarie per la gestione e il funzionamento della OP, come indicate dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di OP, sono vincolanti per la società e sono definite in apposito regolamento interno.

ARTICOLO 29 - VANTAGGIO MUTUALISTICO

In sede di redazione del bilancio il consiglio di amministrazione determina il prezzo di liquidazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci nell'esercizio. La loro valorizzazione avviene in base ai risultati della gestione, intesi come esclusiva differenza fra i proventi di gestione derivanti

dalla vendita dei prodotti ottenuti e i proventi accessori, gli oneri di gestione e accessori. La ripartizione avviene tra i soci in proporzione alla quantità e alla qualità del prodotto conferito, in conformità a quanto previsto dai regolamenti interni.

Pertanto, non si darà luogo ad attribuzione di ristorni, in quanto il vantaggio mutualistico è insito nella valorizzazione dei prodotti medesimi, così come evidenziato nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 30 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci.

ARTICOLO 31 - ASSEMBLEE

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata a.r., anche a mano, o mediante fax o mediante e-mail all'indirizzo p.e.c., o qualsiasi altro mezzo idoneo che comporti la prova dell'avvenuta ricezione almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, che potrà essere la sede sociale o altrove purché in Italia, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 32 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- c) procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti;
- d) procede alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile;
- f) approva i regolamenti interni;

g) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

h) adotta le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 5 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione;

i) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno con le modalità indicate all'art. 28.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo (1/10) dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta. Qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dal collegio sindacale.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

ARTICOLO 33 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno salvo che per particolari materie, la legge o il presente statuto prevedano maggioranze superiori. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video-collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mez-

zo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video-collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 34 - VOTAZIONI

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria, e le modalità di elezione delle cariche sociali sono disciplinati da apposito Regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

ARTICOLO 35 - VOTO

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscritte. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 24, secondo comma. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 1 (uno) socio. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ARTICOLO 36 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

ARTICOLO 37 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 2542 c.c., e compatibilmente con eventua-

li diritti di designazione attribuiti ai soci finanziatori, gli amministratori devono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci cooperatori, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività mutualistica svolta dalla società, non possono fare parte del Consiglio di Amministrazione i soci non produttori.

a) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile, con il minimo di tre, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero, scelti in modo da garantire equa rappresentanza di tutti i prodotti agricoli conferiti.

b) La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori o tra i delegati dal socio coltivatore diretto, purché parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado, purché compartecipe nell'esercizio dell'impresa agricola, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

c) Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e fino ad un massimo di due Vice Presidenti.

ARTICOLO 38 - COMPETENZE E POTERI

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio di amministrazione può, in alternativa al Comitato esecutivo, nominare al proprio interno un Ufficio di Presidenza per particolari funzioni e valutazioni su specifici argomenti.

Ogni 120 (centoventi) giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavo-

ri e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

ARTICOLO 39 - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal consigliere ed annotato nei libri sociali, da spedire almeno un giorno prima, o con altro mezzo idoneo sempre che la comunicazione pervenga agli interessati almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o audio/videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ARTICOLO 40 - INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ARTICOLO 41 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori, ai membri del Comitato esecutivo o all'Ufficio di Presidenza, se nominato.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere

del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

ARTICOLO 42 - RAPPRESENTANZA

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad impiegati della società od a soggetti terzi, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ARTICOLO 43 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

ARTICOLO 44 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore dei conti o da una società di revisione legale, a scelta dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attività di revisione legale dei conti è documentata dall'organo di revisione legale dei conti in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 - bis, comma 2 del codice civile l'Assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale.

ARTICOLO 45 - CLAUSOLA ARBITRALE

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 46, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

ARTICOLO 46 - ARBITRI E PROCEDIMENTO

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 1.000,00 (Euro mille virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

ARTICOLO 47 - ESECUZIONE DELLA DECISIONE

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-

sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

ARTICOLO 48 - SCIoglIMENTO ANTICIPATO

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

ARTICOLO 49 - DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di sovvenzione e degli altri strumenti finanziari, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 28, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

ARTICOLO 50 - REGOLAMENTI

Il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di OP - o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

ARTICOLO 51 - PRINCIPI DI MUTUALITÀ INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'art. 2514 del C.C., la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capita-

le sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 52 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to Destefanis Gianni

F.to Cerrano Marco

F.to Torrenco Piero

F.to Abrigo Giorgio

F.to Carla Destefanis

F.to Bongiovanni Marco

F.to Ratti Fabio

F.to Simone Veglio

F.to Sola Davide

F.to Maria Luisa Stuffo Notaio